

Codice A1703B

D.D. 8 agosto 2024, n. 647

Designazione del Laboratorio di diagnostica di AGROINNOVA - Centro Interdipartimentale per l'Innovazione in Campo Agro-ambientale - quale laboratorio ufficiale per l'esecuzione di analisi, prove o diagnosi nel contesto di controlli ufficiali e altre attività ufficiali, ai sensi dell'art. 14 del Dlgs. n. 19 del 2 febbraio 2021 e dell'art. 11 del DM 12 aprile 2022, n. 169819, nei seguenti ambiti di competenza: batteri



ATTO DD 647/A1703B/2024

DEL 08/08/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici

OGGETTO: Designazione del Laboratorio di diagnostica di AGROINNOVA - Centro Interdipartimentale per l'Innovazione in Campo Agro-ambientale - quale laboratorio ufficiale per l'esecuzione di analisi, prove o diagnosi nel contesto di controlli ufficiali e altre attività ufficiali, ai sensi dell'art. 14 del Dlgs. n. 19 del 2 febbraio 2021 e dell'art. 11 del DM 12 aprile 2022, n. 169819, nei seguenti ambiti di competenza: batteri e funghi (inclusi oomiceti).

Visto il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.

Visto il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n° 999/ 2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n° 1/ 2005 e (CE) n° 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n° 854/2004 e (CE) n° 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali).

Visto il Regolamento delegato (UE) 2021/1353 della Commissione, del 17 maggio 2021, che integra il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi e le condizioni in cui le autorità competenti possono designare laboratori ufficiali che non soddisfano le condizioni per tutti i metodi da essi impiegati per i controlli ufficiali o le altre attività ufficiali.

Visto il Dlgs. n. 19 del 2 febbraio 2021 recante “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”.

Visto il Decreto Ministeriale 24 dicembre 2021, concernente “Designazione di Laboratori nazionali di riferimento in applicazione dell’articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19”.

Visto il Decreto Ministeriale 12 aprile 2022, n. 169819, concernente “Caratteristiche, ambiti di competenza, strutture e modalità di riconoscimento dei laboratori che operano nell’ambito della protezione delle piante, di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19”.

Visto il Documento Tecnico Ufficiale n. 8 del Servizio fitosanitario nazionale, approvato il 19 luglio 2024 e pubblicato sul sito della Protezione delle Piante, recante le “Indicazioni applicative per il funzionamento dei laboratori ufficiali”.

Vista la Comunicazione della Commissione relativa all’attuazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) 2022/C 467/02 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea l’ 8 dicembre 2022.

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Piemonte del 28 dicembre 2022 n. 22-6368 “L.R. n. 23/08 e s.m.i. Riorganizzazione delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con DD.G.R. 29 ottobre 2019, n. 4-439, n. 1-975 del 04.02.2020, n. 1-2165 del 29.10.2020, n. 30-2984 del 12.03.2021, n. 6-3258 del 21.05.2021, n. 10-3440 del 23.06.2021, n.18-3631 del 30.07.2021; n. 7-4281 del 10.12.2021 e n.12 – 5466 del 03.08.2022”, con cui la Giunta regionale ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, nel rispetto dell’indirizzo della Direzione Agricoltura e cibo ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, tra le quali l’attuazione della normativa fitosanitaria comunitaria nazionale e di conseguenza le attività attribuite ai Servizi Fitosanitari Regionali (SFR) dal Dlgs. n.19 del 2 febbraio 2021.

Considerato il sopracitato Dlgs. n. 19 del 2 febbraio 2021 che all’art. 16 istituisce la Rete Nazionale dei laboratori per la protezione delle piante di cui fanno parte:

- l’Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante di cui all’art. 8;
- i laboratori nazionali di riferimento di cui all’art. 13;
- i laboratori ufficiali del Servizio Fitosanitario Nazionale (SFN) di cui all’art. 14;
- i laboratori che si impegnano a collaborare con il SFN di cui al comma 2.

Preso atto che il sopracitato Dlgs. n. 19 del 2 febbraio 2021 stabilisce all’art. 14 comma 1 che i Servizi fitosanitari regionali si dotino di laboratori ufficiali e li designino, previa verifica dei requisiti, conformemente all’articolo 37 del Regolamento (UE) 2017/625, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, per l’effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali svolte nei territori di propria competenza.

Dato atto che l’art. 9 del Decreto Ministeriale 12 aprile 2022 n.169819 descrive le caratteristiche minime dei Laboratori ufficiali ai fini della loro designazione da parte dei SFR, richiamando i requisiti di cui all’art. 37, paragrafi 4 e 5, del Regolamento UE 2017/625 ed il proprio Allegato III “Caratteristiche minime per i Laboratori Ufficiali” e che l’art.10 definisce le attività a cui i

laboratori ufficiali, afferenti alla Rete Nazionale dei Laboratori, provvedono nell'ambito della propria area di competenza.

Considerato che l'art. 34 del Regolamento (UE) 2017/625 individua i metodi di campionamento e di analisi, prova e diagnosi che i laboratori applicano nell'ambito dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, specificando al comma 4 che i metodi utilizzati per le analisi di laboratorio devono essere caratterizzati, ogniquale volta possibile, dai criteri opportuni stabiliti nell'allegato III.

Considerato che i metodi citati all'art. 34 del Regolamento (UE) 2017/625 sono ulteriormente specificati nel Decreto Ministeriale 12 aprile 2022 n.169819 all'art. 30, successivamente richiamato anche al punto 4 dell'Allegato III "Caratteristiche minime per i Laboratori Ufficiali" del medesimo Decreto.

Preso atto che:

- l'art. 40 (comma 1, lett. b) del citato Reg. (UE) 2017/625 individua i requisiti necessari, alle lettere i), ii), iii) e iv), per la designazione in deroga a quanto previsto dall'art. 37, comma 4, lett. e) dello stesso regolamento, di laboratori ufficiali che eseguono rispettivamente analisi, prove e diagnosi nel contesto di "altre attività ufficiali";
- l'art. 41 del citato Reg. (UE) 2017/625 prevede che la Commissione adotti atti delegati al fine di integrare lo stesso regolamento per i casi e le condizioni per cui possono essere designati come laboratori ufficiali, laboratori che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 37, comma 4, lettera e) per tutti i metodi da essi impiegati per i "controlli ufficiali" o "altre attività ufficiali", a condizione che tali laboratori soddisfino le condizioni riportate nelle lettere a) e b) del medesimo articolo 41;
- il sopracitato Reg. delegato (UE) 2021/1353, adottato dalla Commissione a norma del sopracitato art. 41 del Reg. (UE) 2021/625, all'art.3 stabilisce che le autorità competenti possono designare come laboratori ufficiali nel settore della sanità delle piante laboratori che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 37, paragrafo 4, lettera e), del Reg. (UE) 2017/625, a condizione che:
 - a) tali laboratori applichino un sistema di assicurazione della qualità per garantire che l'impiego dei metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio per i quali non sono accreditati produca risultati attendibili;
 - b) i metodi non accreditati impiegati da tali laboratori siano caratterizzati dai criteri pertinenti al settore della sanità delle piante di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2017/625; e
 - c) il laboratorio sia già accreditato per almeno uno dei metodi elencati nelle categorie di cui all'allegato per l'impiego su un organismo nocivo appartenente allo stesso gruppo di organismi cui appartiene l'organismo nocivo per il quale è impiegato il metodo non accreditato.

Preso atto che, a seguito della ricognizione avviata dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte (ns. prot. n. 12037 del 24/04/2023) ai sensi dei sopracitati Decreto Ministeriale 12 aprile 2022 e del Reg. (UE) 2017/625, il Laboratorio di diagnostica di AGROINNOVA - Centro Interdipartimentale per l'Innovazione in Campo Agro-ambientale (di seguito AGROINNOVA DIAGNOSTICS), operante nei locali del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) dell'Università di Torino, sito in Largo Paolo Braccini, 2, 10095, Grugliasco (TO) - P.IVA 02099550010 - ha inoltrato risposta (ns. prot. n. 16526 del 09 giugno 2023) in merito alla sussistenza dei requisiti per la designazione a laboratorio ufficiale.

Preso atto che la verifica dei requisiti di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 del DM del 12 aprile 2022, n.169819 e relativo All. III, quale Laboratorio Ufficiale, è stata effettuata sia mediante valutazione documentale sia mediante sopralluogo del personale ispettivo del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, presso le strutture del laboratorio AGROINNOVA DIAGNOSTICS e che

le evidenze raccolte sono state riportate nella relazione tecnica inviata dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici al MASAF (prot n. 8853 del 10/04/2024), ai fini della discussione in sede di Comitato Fitosanitario Nazionale.

Preso atto che, come riportato nella relazione tecnica sopra richiamata e come già valutato da ACCREDIA, Ente Unico nazionale di accreditamento, il Laboratorio AGROINNOVA DIAGNOSTICS, opera nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza delle informazioni e in assenza di conflitti d'interesse.

Preso atto che il Laboratorio AGROINNOVA DIAGNOSTICS è un laboratorio di prova accreditato ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 con certificazione ACCREDIA n. 2022L e soddisfa i requisiti definiti dall'art. 37 comma 4 (incluso il requisito della lettera e) e comma 5 del Reg. (UE) 2017/625, dall'art. 9 del DM del 12 aprile 2022, nonché dall' art. 3 del Reg. (UE) 2021/1353, per l'esecuzione di analisi in ambito di controlli ufficiali e altre attività ufficiali nelle aree di competenza batteriologia e micologia (inclusi oomiceti), definite ai sensi dell'art. 11 del sopracitato DM del 12 aprile 2022, in quanto fra le prove accreditate annovera metodi di prova per il riconoscimento di organismi nocivi dei gruppi batteri e funghi (sia metodi di prova ufficiali che metodi di prova interni che rispettano i requisiti richiesti dal sopracitato art. 30 del DM del 12 aprile 2022).

Preso atto pertanto che il Laboratorio AGROINNOVA DIAGNOSTICS può essere designato ufficiale nelle aree di competenza batteriologia e micologia (inclusi oomiceti) ai sensi dell'art. 37 del sopracitato Reg. (UE) 2017/625, per analisi, prove e diagnosi in ambito di controlli ufficiali ed altre attività ufficiali.

Visto il parere favorevole del Comitato Fitosanitario Nazionale espresso nella seduta del 14 e 15 aprile 2024.

Ritenuto pertanto opportuno designare il Laboratorio di diagnostica di AGROINNOVA - Centro Interdipartimentale per l'Innovazione in Campo Agro-ambientale (AGROINNOVA DIAGNOSTICS) dell'Università di Torino, sito in Largo Paolo Braccini, 2, 10095, Grugliasco (TO) - P.IVA 02099550010 - quale laboratorio ufficiale del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, per il controllo dello stato fitosanitario di piante da frutto, ortive, ornamentali, cereali e officinali e relativi materiali di moltiplicazione e nello specifico: per l'esecuzione di analisi, prove o diagnosi nel contesto di controlli ufficiali e altre attività ufficiali, ai fini del riconoscimento di batteri e funghi (inclusi oomiceti), ai sensi dell' art. 37, comma 4 lett. e) del Reg. (UE) 2017/625 e dell'art.3 del Reg. delegato (UE) 2021/1353.

Ritenuto inoltre opportuno disporre che il Laboratorio AGROINNOVA DIAGNOSTICS:

- garantisca che i compiti attribuitigli in qualità di laboratorio ufficiale siano effettuati in modo imparziale, esenti da qualsiasi conflitto di interessi e nel rispetto dei principi di riservatezza delle informazioni, nell'ambito dell'esecuzione di analisi, prove o diagnosi di campioni prelevati nell'ambito dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, così come definito all'art. 8 comma 1 del DM del 12 aprile 2022 e in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 37 del Reg. (UE) 2017/625;
- fornisca al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici tempestivamente i risultati delle analisi, prove o diagnosi effettuate sui campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali;
- comunichi al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici qualsiasi modifica delle condizioni di svolgimento delle attività del laboratorio e modifiche sostanziali che coinvolgano l'assetto

societario o la propria organizzazione;

- collabori con i laboratori di riferimento nazionali e/o dell'UE, in particolare partecipando a prove comparative interlaboratorio o alle prove valutative in merito alle analisi, prove e diagnosi che essi effettuano nel contesto dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del sopracitato Reg.(UE) 2017/625;
- collabori in ambito di audit condotti dai laboratori nazionali di riferimento su mandato dell'INRPP;
- informi il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici in merito agli esiti delle valutazioni di accreditamento, in particolare in caso di non conformità, in modo che l'autorità competente possa intervenire organizzando audit aggiuntivi conformemente all'articolo 39, paragrafo 1 del Reg. (UE) 2017/625, chiedendo al laboratorio di adottare correttivi e in ultima istanza revocando la designazione ai sensi dell'art.11 del sopracitato DM del 12 aprile 2022.

Ritenuto opportuno rinviare ad una specifica convenzione gli eventuali affidamenti di analisi ufficiali da parte del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, il dettaglio delle soluzioni necessarie per assicurare coordinamento e collaborazione in modo efficiente ed efficace tra il Laboratorio AGROINNOVA DIAGNOSTICS e il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici.

Ritenuto opportuno attivare fra il Laboratorio AGROINNOVA DIAGNOSTICS e il Laboratorio Fitosanitario, operante all'interno delle strutture del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, designato laboratorio ufficiale con D.D. 943 del 2 novembre 2021 e successiva D.D. 878 del 27 ottobre 2023, forme di collaborazione reciproca in ambito di esecuzione di analisi e prove valutative interlaboratorio, nonché nel caso di necessità particolari o impreviste.

Ritenuto infine opportuno di stabilire che l'ampliamento delle categorie di organismi nocivi oggetto della presente designazione, potrà essere definito in un successivo provvedimento dirigenziale del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, nel rispetto del Reg. (UE) 2017/625 e delle disposizioni del DM del 12 aprile 2022, dopo verifica dell'effettiva ulteriore competenza acquisita, di nuovo elenco prove accreditate ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e, se del caso, dell'implementazione delle attrezzature.

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visto l' art. 17 della L. R. 23 del 28/07/08 "disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale;
- attestata altresì la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

DETERMINA

- di designare il Laboratorio di diagnostica di AGROINNOVA - Centro Interdipartimentale per l'Innovazione in Campo Agro-ambientale (AGROINNOVA DIAGNOSTICS) dell'Università di Torino, sito in Largo Paolo Braccini, 2, 10095, Grugliasco (TO) - P.IVA 02099550010 - quale laboratorio ufficiale del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, per il controllo dello stato fitosanitario di piante da frutto, ortive, ornamentali, cereali e officinali e relativi materiali di moltiplicazione e nello specifico: per l'esecuzione di analisi, prove o diagnosi nel contesto di controlli ufficiali e altre attività ufficiali, ai fini del riconoscimento di batteri e funghi (inclusi oomiceti), ai sensi dell'art. 37, comma 4 lett. e) del Reg. (UE) 2017/625 e dell'art.3 del Reg. delegato (UE) 2021/1353;
- di disporre che il Laboratorio AGROINNOVA DIAGNOSTICS:
 - garantisca che i compiti attribuitigli in qualità di laboratorio ufficiale siano effettuati in modo imparziale, esenti da qualsiasi conflitto di interessi e nel rispetto dei principi di riservatezza delle informazioni, nell'ambito dell'esecuzione di analisi, prove o diagnosi di campioni prelevati nell'ambito dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, così come definito all'art. 8 comma 1 del DM del 12 aprile 2022 e in conformità alle disposizioni di cui all'art. 37 del Reg. (UE) 2017/625;
 - fornisca al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici tempestivamente i risultati delle analisi, prove o diagnosi effettuate sui campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali;
 - comunichi al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici qualsiasi modifica delle condizioni di svolgimento delle attività del laboratorio e modifiche sostanziali che coinvolgano l'assetto societario o la propria organizzazione;
 - collabori con i laboratori di riferimento nazionali e/o dell'UE, in particolare partecipando a prove comparative interlaboratorio o alle prove valutative in merito alle analisi, prove e diagnosi che essi effettuano nel contesto dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali ai sensi del comma 2 dell'art.38 del sopracitato Reg.(UE) 2017/625;
 - collabori in ambito di audit condotti dai laboratori nazionali di riferimento su mandato dell'INRPP;
 - informi il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici in merito agli esiti delle valutazioni di accreditamento, in particolare in caso di non conformità, in modo che l'autorità competente possa intervenire organizzando audit aggiuntivi conformemente all'articolo 39, paragrafo 1 del Reg. (UE) 2017/625, chiedendo al laboratorio di adottare correttivi e in ultima istanza revocando la designazione ai sensi dell'art.11 del sopracitato DM del 12 aprile 2022;
- di rinviare a una specifica convenzione gli eventuali affidamenti di analisi ufficiali da parte del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, il dettaglio delle soluzioni necessarie per assicurare coordinamento e collaborazione in modo efficiente ed efficace tra il Laboratorio AGROINNOVA DIAGNOSTICS e il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici;
- di attivare fra il Laboratorio AGROINNOVA DIAGNOSTICS e il Laboratorio Fitosanitario, operante all'interno delle strutture del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, designato laboratorio ufficiale con D.D. 943 del 2 novembre 2021 e successiva D.D. 878 del 27 ottobre 2023, forme di collaborazione reciproca in ambito di esecuzione di analisi e prove valutative interlaboratorio, nonché nel caso di necessità particolari o impreviste;
- stabilire che l'ampliamento delle categorie di organismi nocivi oggetto della presente designazione, potrà essere definito in un successivo provvedimento dirigenziale del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, nel rispetto del Reg. (UE) 2017/625 e delle disposizioni del DM del 12 aprile 2022, dopo verifica dell'effettiva ulteriore competenza acquisita, di nuovo elenco prove accreditate ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e, se del caso, dell'implementazione delle attrezzature.

Il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici)

Firmato digitalmente da Luisa Ricci